

S C H E M A di

CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI

NON PERICOLOSI

TRA

-- il **Consorzio Servizi Ecologici del Frentano** (C.F. e P.I. 01557190699), con sede in Lanciano in località Cerratina, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, Dott. Alessandro Di Francesco, e la **Ecologica Sangro S.p.A.** (C.F. e P.I. 01404160697), con sede in Lanciano, alla via S.P. Pedemontana, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Dott. Ing. Alessandro Bogi, d'ora in avanti anche cumulativamente indicati come "prestatori";

E

- _____ (C.F. e P.I. 00000000000), con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (codice fiscale). d'ora in avanti anche denominato "committente";

E

-- la **ECO.LAN. S.p.A.** (C.F. e P.I. 01537100693), con sede legale in Lanciano via Arco della Posta 1, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimo Ranieri, d'ora in avanti anche denominata "concedente";

PREMESSO CHE

1. la Eco.Lan. S.p.A. (ex Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano) è titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerrati-

na del Comune di Lanciano, da ultimo giusto provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del 17/03/2023 n. DPC026/54, in variazione dell'AIA del 28/06/2021 n. DPC026/147;

2. il Consorzio Servizi Ecologici del Frentano è affidatario delle concessioni relative agli impianti di gestione rifiuti di titolarità della Eco.Lan. S.p.A., e la Ecologica Sangro S.p.A., quale assegnataria del servizio, espleta la gestione di tale impianto;

3. la concessione per la gestione delle volumetrie di 39.900 mc autorizzata con D.P.C. n. 026/54 del 17/03/2023, nonché di 368.300 mc autorizzata con D.P.C. n. 026/147 del 28/06/2021, in variante dell'AIA n. 6/12 del 21/06/2012, nonché la determinazione dell'attuale tariffa di conferimento, sono state definite con atto pubblico Notaio Carabba in Lanciano Rep. n. 6.267 Racc. n. 4.461 del 25.09.2014, e successivi accordi convenzionali;

4. che, a seguito di accordo stipulato in data __ dicembre 2023 il Concedente ed il Concessionario hanno manifestato la propria disponibilità all'attribuzione di un quantitativo per l'anno 2023 pari a _____ tonnellate di rifiuti da conferire nella discarica di Cerratina prodotti dall'impianto di S.A.P.I. S.r.l., sito in via Beglio San Salvo (CH), identificati con il codice e.e.r. 19.12.12 (*altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*), subordinando l'inizio del servizio alla stipula di apposito contratto tra le parti;

5. i rifiuti oggetto della richiesta di conferimento sono costi-

tuiti esclusivamente da scarti non valorizzabili, denominati "scarti provenienti da trattamento ____ (specificare il tipo di trattamento) _____ di rifiuto urbano indifferenziato", e la Committente dichiara e garantisce che i rifiuti stessi, per tipologia di materiale, possano essere legittimamente conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 - (premesse)

Le premesse ed i seguenti allegati formano parte essenziale ed integrale del presente atto:

- Allegato A): Autorizzazioni rilasciate alla Committente per l'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
- Allegato B): Autorizzazioni rilasciate alla Concedente/Prestatori per l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi;
- Allegato C): Regolamento di conferimento in Discarica;
- Allegato D): Documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI).

art. 2 - (oggetto e durata)

Le parti convengono che i rifiuti di cui in premessa, saranno ammessi allo smaltimento nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Cerratina di Lanciano (CH), per un quantitativo annuo fino a _____ tonnellate e mensile massimo _____ tonnellate da conferire fino al 31.12.2024. Il presente contratto ha validità a partire dal 01.01.2024 fino al

31.12.2024.

art. 3. - (modalità esecutive)

Le parti precisano che potranno essere conferiti in discarica i seguenti rifiuti prodotti, applicandosi in caso contrario l'art. 8 della presente convenzione:

a) codice E.E.R. 19 12 12 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11", costituiti da scarti non altrimenti valorizzabili, denominati **"scarti provenienti da trattamento _____ di rifiuto urbano indifferenziato"**.

La committente si impegna dunque a conferire, nei limiti quantitativi di cui al precedente art. 2, i suddetti rifiuti, aventi le caratteristiche indicate nei documenti di caratterizzazione presentati nell'ambito del procedimento di omologa.

La committente dichiara e garantisce che:

- il conferimento annuale sarà pienamente conforme a tutte le specifiche indicate nei documenti di omologa;
- perfettamente idoneo allo smaltimento in discarica per "rifiuti non pericolosi";
- di piena disponibilità della stessa committente, libero da ogni vincolo e/o diritto a favore di terzi;
- eseguito nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia;
- i conferimenti programmati saranno eseguiti con la massima puntualità ed esattezza.

Le Parti dichiarano e garantiscono altresì di essere in possesso

di tutte le autorizzazioni, iscrizioni e di ogni altro titolo e/o requisito necessario per la legittima e regolare esecuzione della presente Convenzione, nonché di impegnarsi ad operare costantemente nell'ambito degli stessi e nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia ambientale ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La committente si obbliga ad effettuare i conferimenti nel rispetto della vigente normativa, altresì rispettando il vigente **Regolamento di Conferimento** (All. C), che sarà suscettibile di modificazioni da parte dei prestatori solo in caso di specifica inapplicabilità, nonché le procedure del piano di sicurezza operativo in discarica.

I prestatori danno atto che la Committente ha ad essi consegnato certificazione di campionamento ed analisi attestante la conferibilità nella discarica in premessa dei rifiuti di cui alla presente convenzione, nonché elenco (contemplante trasportatore, marca, modello, tipologia e targa) degli automezzi da essa utilizzati per il trasporto dei rifiuti conferiti e copia delle relative abilitazioni.

Tale documentazione deve essere fornita, a carico e spese della Committente, con frequenza stabilita dall'Autorità competente, comunque almeno una volta l'anno o su richiesta dei Prestatori e, in ogni caso, ad ogni variazione significativa del processo produttivo e/o del tipo e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti. A tal riguardo, la Committente è tenuta

a segnalare preventivamente eventuali variazioni del processo produttivo e/o delle caratteristiche del rifiuto prodotto, fornendo nuovi certificati di caratterizzazione dei rifiuti.

Anche eventuali modifiche e/o integrazioni all'elenco degli automezzi dovranno intervenire sempre prima dei relativi conferimenti.

Il conferimento avverrà con viaggi settimanali stabiliti dal programma concordato tra le Parti entro il giovedì della settimana precedente. Eventuali variazioni della programmazione giornaliera dei conferimenti da parte della Committente, qualora determinate da cause prevedibili, dovranno essere comunicate telefonicamente ed a mezzo mail/pec con almeno 2 (due) giorni di anticipo e saranno efficaci solo ove espressamente accettate dai Prestatori. Qualora le variazioni della programmazione giornaliera dei conferimenti da parte della Committente dovessero dipendere da cause imprevedibili, le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente sia telefonicamente che a mezzo mail/pec.

I Prestatori avranno la facoltà di non accettare in tutto o in parte il conferimento settimanale qualora si verificano eventi di carattere eccezionale e/o imprevedibile, da comunicare tempestivamente alla Committente, quali, ad esempio:

- problemi tecnici di varia natura (cause di forza maggiore) che dovessero determinare il rallentamento e/o il fermo dell'esercizio della discarica ivi comprese revocche o annullamenti dei titoli autorizzativi.

In tali casi, così come in ogni caso di forza maggiore, non verrà riconosciuto alla Committente alcun rimborso per gli eventuali disagi.

Resta inteso che nei casi di cui sopra, che dovessero ritardare i programmi settimanali o mensili di conferimento, le quantità di rifiuti parzialmente o totalmente non conferite verranno automaticamente recuperate non appena verrà meno la causa di forza maggiore che ne ha dato luogo, sempre nel rispetto del programma settimanale concordato tra le Parti.

art. 4 - (corrispettivi e tariffa)

A fronte di tutte le attività di discarica comprese nella presente convenzione è stabilita, a carico della committente, per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica:

- una "tariffa di conferimento" da corrispondere al Consorzio Servizi Ecologici del Frentano pari ad **€ 0,00000**, oltre IVA di Legge;
- il "tributo regionale" previsto nella l.r.a. 16 giugno 2006, n. 17, temporaneamente quantificato in **Euro 0,00750**, oltre IVA di Legge, a titolo di tributo speciale, di cui al combinato disposto dell'art. 3 comma 40 della L. 549/95 e della L.r.a. 16 giugno 2006 n. 17, applicabile al conferimento dei rifiuti di cui all'art. 3 lett. a) del presente atto (scarti non altrimenti valorizzabili derivanti da attività di recupero dei rifiuti) da corrispondere alla società Ecologica Sangro S.p.A. la quale fungerà da sostituto d'imposta nei confronti della

Regione Abruzzo.

Tale ultima componente tariffaria sarà adeguata, anche con effetto retroattivo, a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, di tali oneri non destinati a Ecologica Sangro S.p.A.

Le parti prendono atto che la tariffa applicata (così come determinata con atto notaio Carabba in Lanciano rep. 6.267 racc. 4.461 del 25.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni) sarà valida fino al 31.12.2024.

art. 5 - (modalità dei pagamenti e ritardi)

I prestatori emetteranno fattura, recante data dell'ultimo giorno del mese di riferimento, entro il giorno 15 di ogni mese in ragione dei quantitativi conferiti il mese precedente. I quantitativi fatturati saranno quelli delle pesate effettuate a destino presso l'impianto di smaltimento.

Secondo quanto previsto dalla l.r.a. 17/06, e fino ad eventuale diversa modalità di computo il Tributo Speciale sarà calcolato in euro a chilogrammo.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di fatturazione e sui ritardi verranno applicati gli interessi di mora di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Le fatture includeranno le somme dovute alla Eco.Lan. S.p.A., al Comune di Lanciano ed al Comune di Mozzagrogna. I prestatori provvederanno entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento ad ac-

creditare alla Eco.Lan. S.p.A., al Comune di Lanciano ed al Comune di Mozzagrogna le somme di loro spettanza.

Resta inteso che sarà facoltà dei prestatori inibire i conferimenti nel caso in cui l'ammontare del debito scaduto sia superiore alla garanzia bancaria di cui al successivo art. 7.

art. 6 - (controlli)

Fatti salvi i controlli esercitabili dalla Eco.Lan. S.p.A., i prestatori potranno procedere, anche per il tramite di terzi incaricati, a controlli e verifiche sui rifiuti conferiti.

In particolare, per ogni mezzo presentato a conferimento, i rifiuti saranno assoggettati alla seguente procedura di ammissione:

a) controllo della documentazione relativa ai rifiuti conferiti ed ai mezzi utilizzati, compreso il formulario di identificazione;

b) ispezione visiva prima e dopo lo scarico, verificando la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione ed ai criteri di ammissibilità. A tal fine potrà essere disposta dai soggetti preposti al controllo l'effettuazione dello scarico in apposita area o piazzola, ovvero in contenitori all'uopo approntati nel caso di assoggettamento a campionamento ed a verifiche analitiche effettuate da tecnici abilitati;

c) sottoscrizione per accettazione delle copie del formulario di identificazione dei rifiuti conferiti solo dopo il positivo superamento delle attività di cui alle lettere precedenti.

La committente non ha diritto ad essere avvertita dei controlli, ma gli autisti presenti, al pari di altri suoi incaricati che spontaneamente intervenissero, potranno assistere alle operazioni di ispezione visiva e di campionamento.

Nel caso di conferimenti non ammessi, le spese relative ai controlli di cui al presente articolo faranno integralmente carico alla committente e verranno a questa addebitate in occasione della fatturazione.

art. 7 - (mancato utilizzo degli spazi volumetrici)

Stante la necessità di conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della tariffa garantito solo mediante il conferimento dell'intero quantitativo attribuito, il mancato utilizzo dei volumi assegnati darà luogo al pagamento da parte del conferitore di una somma a titolo di penale pari a _____ €/t.

È fatta salva la facoltà del conferitore di rinunciare a parte dei quantitativi assegnati con un preavviso di almeno 90 giorni, senza alcun addebito. In tal caso la rinuncia sarà esercitata con modalità concertate con i prestatori ed il concedente il quale potrà riassegnare i quantitativi oggetto di rinuncia ad altri conferitori che ne abbiano nel frattempo fatto richiesta.

art. 8 - (altre pattuizioni)

I prestatori si obbligano a trasmettere alla committente, contestualmente alla fatturazione, un riepilogo dei quantitativi di rifiuti sulla base delle pesate effettuate presso

l'impianto di destinazione (discarica).

La committente si obbliga a comunicare ai prestatori e alla concedente, con un preavviso di almeno 15 giorni, il verificarsi di situazioni sopravvenute che rendessero impraticabile la prosecuzione del conferimento dei rifiuti secondo flussi coerenti con il raggiungimento dei quantitativi indicati all'art. 3.

Quale condizione sospensiva del presente contratto, prima dell'avvio dei conferimenti ed a garanzia delle obbligazioni assunte, il committente si obbliga a rilasciare, idonea fidejussione bancaria a prima richiesta senza il beneficio della preventiva escussione per l'importo di € _____ a beneficio dei prestatori, corrispondente alla sommatoria di n. 3 mensilità medie (al lordo dell'IVA di legge) e quantificate sulla base dei quantitativi annui autorizzati.

La detta garanzia dovrà avere validità fino alla completa estinzione dell'intero debito in esecuzione del presente contratto e, ove totalmente o parzialmente escussa, dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione per inadempimento del committente.

art. 9 - (clausola risolutiva espressa)

L'inadempienza da parte della committente agli obblighi di pagamento del prezzo o ai limiti e modalità di conferimento richiamati nella presente convenzione ovvero alla mancata ricostituzione della garanzia bancaria produrrà, ipso jure, la sua risoluzione, da comunicarsi attraverso posta elettronica cer-

tificata, da parte delle prestatrici.

Art. 10 - (Modifiche ed Integrazioni Contrattuali)

Qualsiasi modifica ad una delle disposizioni del presente Contratto sarà valida ed avrà efficacia solo se stipulata per iscritto di comune accordo tra le Parti.

Art. 11 - (Clausole di Conservazione)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1419 c.c. la nullità di singole clausole del presente Contratto non determinerà la nullità delle rimanenti clausole contrattuali.

La clausola nulla o non eseguibile verrà sostituita da nuova e diversa clausola concordata tra le Parti in considerazione degli obiettivi complessivi perseguiti con la stipulazione del presente Contratto.

Qualora a seguito di mutamenti normativi dovesse sorgere la necessità di modificare il Contratto, le Parti si impegnano sin d'ora a negoziare in buona fede le nuove clausole al fine di trovare soluzioni che possano consentire il mantenimento del Contratto stesso.

Art. 12 - (Affidabilità etica)

Il Conferitore è a conoscenza che Ecologica Sangro ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con un proprio Codice Etico che dichiara di aver letto sul sito aziendale (www.ecologicasangro.it) e di impegnarsi ad osservarne ogni prescrizione, essendo tale rispetto essenziale nello svolgimento del servizio assunto con il presente Contratto.

Il Conferitore si impegna, nella esecuzione del Contratto, a tenere ed a far tenere ad eventuali propri collaboratori una condotta pienamente conforme ai principi di trasparenza e correttezza ed alla puntuale osservanza del D.Lgs. 231/01, dichiarando di non essere mai incorso nella commissione di uno dei reati dallo stesso contemplati.

Il Conferitore dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa d'impresa.

Il Conferitore dichiara altresì:

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia nonché della regolare iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. White List), presso la Prefettura di Chieti.

- di avvalersi, per l'eventuale servizio di trasporto dei rifiuti oggetto del presente accordo, unicamente di imprese in possesso della iscrizione nella cd. White List, richiamata al precedente punto e di rendere edotte le medesime di quanto indicato al presente articolo.

Il Conferitore è pienamente consapevole che la inosservanza, anche parziale, degli obblighi sopra descritti e/o la commissione di alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, deve ritenersi grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e legittimerà Ecologica Sangro a risolvere lo stesso con effetto immediato, dietro semplice comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13 - (Registrazione del Contratto)

Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ed i costi saranno ripartiti equamente tra le Parti. La Parte che per prima avrà provveduto alla registrazione avrà diritto ad ottenere dall'altra Parte la metà del costo sostenuto, dietro semplice inoltro della documentazione relativa all'importo dovuto.

Art. 14 - (Controversie)

Per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, per espresso accordo e in deroga all'art. 28 c.p.c., le Parti stabiliscono che il Foro territorialmente competente sarà quello di Pescara.

Art. 15 - (Normativa applicabile)

Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.

Le modifiche delle leggi e normative locali attualmente in vigore, nonché l'entrata in vigore di nuove leggi o normative,

che attengano alla materia regolata dal presente Contratto, comporteranno l'immediato adeguamento alle stesse ed il successivo adeguamento del medesimo.

Art. 16 - Trattamento dati personali

Le Parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 679/2016 e ss.mm.ii. danno atto di aver reciprocamente ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del menzionato Regolamento ed esprimono il consenso affinché i propri dati personali siano trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli scopi indicati e comunicati ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Il presente Contratto viene stipulato in 4 originali in lingua italiana.

Lanciano, lì 30 dicembre 2023

(committente)

Cons.Serv.Ecologici del FRENTANO

ECOLOGICA SANGRO S.p.A.

ECO.LAN. S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGICI DEL FRENTANO, ECOLOGICA SANGRO S.p.A., SAPI
S.r.l. ed ECO.LAN S.p.A. approvano per iscritto, dopo attenta
lettura le seguenti clausole: Art. 4 (corrispettivi e tariffe);
Art. 5 (modalità e ritardi nei pagamenti); Art. 7 (mancato
utilizzo spazi volumetrici) - Art. 8 (altre pattuizioni);
Art. 9 (clausola risolutiva espressa).

Lanciano, lì 30 dicembre 2023

(committente)

Cons.Serv.Ecologici del FRENTANO

ECOLOGICA SANGRO S.p.A.

ECO.LAN. S.p.A.
